COMUNE DI FIORANO CANAVESE

CITTÀ METROPOLITANA TORINO

DECRETO DEL SINDACO N. 3 DEL 15.04.2025

Nomina del Responsabile dell'Area Amministrativa

IL SINDACO

Premesso che:

- l'art. 50, comma 10 del D. lgs n. 267/2000 stabilisce che il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali, secondo le modalità e i criteri stabili dall'articolo 109 dello stesso decreto, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali;
- l'art. 109, comma 2 del D. lgs n. 267/2000 stabilisce che nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3 possono essere attribuite ai responsabili degli uffici e dei servizi;
- che il Comune di Fiorano Canavese non dispone, nella dotazione organica, di figure aventi qualifica dirigenziale e pertanto la disciplina dell'assegnazione degli incarichi di vertice è regolata dal su richiamato art. 109 del d.lgs. n. 267/2000 e dalla contrattazione collettiva;
- che nel sistema organizzativo del Comune di Fiorano Canavese non sono presenti dipendenti inquadrati nell'area dei "funzionari", *ex* cat. "D";
- che la Giunta Comunale, come da PIAO 2025-2027 approvato con deliberazione n. 13 del 31/03/2025, ha individuato tra le aree organizzative l'Area Amministrativa;

Considerato che:

- con decreto del Sindaco di Rueglio n. 3 del 24/03/2025, il Dott. Alessandro MALVASO è stato nominato Segretario titolare della sede di Segreteria convenzionata tra i Comuni di Rueglio (ente capo-convenzione), Brosso, Fiorano Canavese, Nomaglio e Traversella, con decorrenza giuridica ed economica dal 01/04/2025;
- il Segretario Comunale Dott. Alessandro MALVASO, è in possesso dei requisiti culturali, delle attitudini e della capacità professionale necessari e richiesti per la realizzazione degli obiettivi strategici ed operativi di mandato assegnati alla predetta area;
- risulta la necessità di attribuire al Dott. Alessandro MALVASO, Segretario del Comune di Fiorano Canavese, la Responsabilità dell'Area Amministrativa, ai sensi dell'art. 109 comma 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 con i compiti che la legge e lo statuto espressamente non riservano agli organi di governo, previsti dall'art. 107, commi 2 e 3, del medesimo T.U.

Richiamati

- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Segretari Comunali e Provinciali per il Quadriennio Normativo 1998 - 2001 e per il Biennio Economico 1998 – 1999;
- il nuovo CCNL del Comparto Funzioni Locali, sottoscritto in data16 novembre 2022 che, al Titolo III, Capo II, reca la disciplina degli incarichi di Elevata Qualificazione;
- il CCNL del personale dirigente delle Regioni ed Autonomie Locali – Segretari comunali e

provinciali, per il triennio 2019/2021, sottoscritto in via definitiva in data 16/07/2024 e, in particolare, l'art. 60 recante la "Nuova disciplina della retribuzione di posizione", per il quale essa è compresa tra un valore minimo di 8.140,00 e massimo di 10.928,47 e che, entro tali valori di cui al comma 1, gli enti determinano, previo confronto ai sensi dell'art. 34, comma 1, lett. a), la retribuzione di posizione sulla base dei seguenti criteri di graduazione: a) complessità e responsabilità delle funzioni di cui all'art. 101 del CCNL 17.12.2020 in relazione al contesto organizzativo; b) attribuzione di funzioni aggiuntive rispetto a quelle previste dalla legge incidenti sulle responsabilità interne ed esterne, ivi comprese quelle implicanti la partecipazione ad organismi o commissioni, nonché l'incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza; c) situazioni di oggettivo disagio del contesto ambientale, geografico ed organizzativo, anche connesse all'ubicazione della sede, a carenze di organico o a difficoltà socioeconomiche.

Dato Atto delle funzioni istituzionali che l'art. 97 comma 4 del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. affida al Segretario Comunale;

Visto l'art. 1 del Contratto Collettivo Integrativo di livello nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali – Accordo 2 del 22/12/2003 e successive modifiche ed integrazioni;

Riscontrata la sussistenza delle condizioni oggettive e soggettive previste di cui all'art. 1 del citato contratto integrativo per l'attribuzione al Segretario Comunale della maggiorazione della retribuzione di posizione;

Visti

- il D.lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- il D.lgs. n. 165 del 30/03/2001;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento,l'organizzazione e di funzionamento degli uffici e dei servizi;
- i vigenti CCNL del comparto Funzioni Locali;

DECRETA

1. di conferire, per le ragioni indicate in premessa, al Dott. Alessandro MALVASO, oltre ai compiti specificatamente previsti dalla legge, dallo statuto comunale, dai regolamenti, l'attribuzione della **Responsabilità dell'Area Amministrativa** con elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa, dal 15/04/2025 fino alla scadenza del mandato elettorale del Sindaco in carica, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
2. di dare atto che al Responsabile dell'Area sono attribuiti i compiti e le responsabilità meglio descritte nell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi cui, per quanto qui non specificato, si rinvia;
3. di stabilire che:
   - durante il periodo di validità del presente decreto, la nomina può essere anticipatamente revocata previo provvedimento motivato nel rispetto di quanto previsto nella vigente normativa contrattuale e tenuto conto della struttura organizzativa dell'Ente;
   - al fine di garantire la piena efficienza del settore affidato ed in considerazione degli adempimenti connessi all'esercizio complessivo delle funzioni in capo al Segretario Comunale, nell'ambito della convenzione di segreteria, lo stesso è autorizzato a delegare eventualmente uno o più procedimenti, attività ed adempimenti, anche complessi, relativi all'espletamento delle attività quotidiane ed ordinarie dei settori affidati, ad uno o più dipendenti comunali della qualifica di Istruttori e/o ove presenti dell'area funzionari/Elevate Qualificazioni, in possesso di adeguato titolo di studio e

idonee competenze;

4. di attribuire al Segretario Comunale la maggiorazione della retribuzione di posizione ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, in particolare, art. 60 CCNL del personale dirigente delle Regioni ed Autonomie Locali - Segretari comunali e provinciali 2019-2021 siglato in data 16/07/2024 e dall'art. 1 del Contratto Collettivo Integrativo sopra richiamato;
5. di dare atto che:
   - ai sensi dell'art. 60 del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali, l'indennità di posizione complessivamente calcolata anche per l'effetto della maggiorazione, concorre a determinare l'entità dell'indennità di convenzione spettante al Segretario Comunale;
   - la Retribuzione di posizione, per il principio di onnicomprensività della stessa, assorbe tutte le prestazioni aggiuntive svolte dal Segretario Comunale, compreso il lavoro straordinario comunque effettuato;
   - il riparto degli oneri della retribuzione di posizione segue le percentuali stabilite dalla Convenzione di Segreteria per il riparto degli oneri del Segretario tra gli enti associati;
6. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio dell'ente per n. 15 giorni consecutivi e nella sezione amministrazione trasparente, sottosezione di primo livello "provvedimenti" - sottosezione di secondo livello "provvedimenti dirigenti" e nella sezione medesima, sottosezione di primo livello - personale - sottosezione di secondo livello - posizioni organizzative;
7. di trasmettere il presente decreto all'incaricato.

Fiorano Canavese, 15 aprile 2025

COMUNE DI FIORANO CANAVESE - Prov. di Torino

IL SINDACO
Dott. Luigi CUNTI